

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
– FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU" - REIS 2019.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau", che istituisce il Reddito di Inclusione Sociale quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **48/22** del **29-11-2019** che approva in via definitiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2016, la deliberazione della Giunta Regionale n. **42/37** del **22.10.2019** recante " Legge regionale 2 agosto 2016, n.18 "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau" . Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione.

RENDE NOTO

Che, con propria determinazione n. **667** del **16-12-2019** è stato approvato il presente Bando, l'avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione agli interventi REIS 2018 e che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato alle ore **13:00** del **31 gennaio 2019**.

ART.1) PRINCIPI REGIONALI E REQUISITI DI ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'articolo 5) di questo Regolamento.

REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA:

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di cittadinanza e residenza:

a) Cittadinanza:

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
oppure
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
oppure
- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

b) Residenza

- Essere residenti nel Comune di Ozieri.
- Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 “Requisiti e condizioni di accesso”).

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”). Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

REQUISITI FAMILIARI ED ECONOMICI:

Per accedere al REIS il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a **euro 9.360,00**;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di **euro 35.000,00**;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di **euro 8.000,00**, accresciuta di **euro 2.000,00** per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di **euro 12.000,00**, incrementato di ulteriori **euro 1.000,00** per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di **euro 5.000,00** per ogni componente con disabilità e di **euro 7.500,00** per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e/o motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

ART.2) INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- 1. il Rdc e il REIS sono incompatibili:** pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS
- 2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:**
 - a)** l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b)** l'istante è stato ammesso al Rdc.

ART.3) PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 **sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare** secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE EURO 0 - 3.000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 3.300
2	euro 4.200
3	euro 5.100
4 e superiori a 4	Euro 5.460

Priorità 2

ISEE EURO 3.001 - 6.000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 2.700
2	euro 3.600
3	euro 4.500
4 e superiori a 4	Euro 4.860

Priorità 2

ISEE EURO 6.001 - 9.360

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 1.200
2	euro 2.100
3	euro 3.000
4 e superiori a 4	Euro 3.900

Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da **un solo componente, senza dimora**;
- famiglie composte da **6 persone e più** (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da **una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati**;
- **coppie sposate o coppie di fatto registrate**, conviventi da almeno **6 mesi** e composte da **giovani che non abbiano superato i 40 anni di età**;
- **famiglie comunque composte**, incluse quelle unipersonali.

ART. 3) LA SOGLIA MINIMA DI POVERTÀ REGIONALE DALL'INDICE ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

ART. 4) I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un **patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare**, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un **progetto di inclusione** attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti all'art. 5 delle presente Bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, **il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, si prevedono le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che **non comportino un particolare livello d'integrazione** con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del **servizio sociale comunale**.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda **interventi integrati particolarmente complessi** come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli **Ufficio di Piano del PLUS di Ozieri**.
3. Nei casi di progetti di **sola inclusione lavorativa**, è l'**ASPAL** a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina A titolo esemplificativo e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;

- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni ecc.);
- partecipazione a progetti di inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite, cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agroalimentare, dell'artigianato ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole in esso contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

ART. 5) PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da **solì anziani di età superiore agli 80 anni**, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla **L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997**.

ART. 6) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 18/2016.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad

assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è fissata in 12 mesi e prescindere dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso **uno stesso beneficiario (compreso il proprio nucleo familiare) può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.**

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente. Nel caso in cui il beneficiario non sia in possesso di un conto intestato dovrà (pena l'impossibilità di erogare il contributo) provvedere quanto prima alla sua apertura e alla relativa comunicazione del codice IBAN, necessario per il versamento.

Il contributo REIS ordinario, all'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

ART.7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda potrà essere presentata **da un solo componente** del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri improrogabilmente entro il **31 gennaio 2019** alle ore **13.00**.

Il modulo di domanda, disponibile presso i Servizi Sociali (2° piano) della Casa Comunale presso gli uffici del Servizio Amministrativo del Settore Politiche Sociali e del Servizio Sociale Professionale ed è inoltre scaricabile dal sito web del Comune agli indirizzi: www.comune.ozieri.ss.it.

La presentazione di moduli non firmati o non debitamente compilati, ossia che non consentano di individuare con certezza il soggetto richiedente, determinano l'esclusione dal procedimento; ogni altra informazione mancante potrà essere integrata su richiesta dei Servizi Sociali entro il termine di scadenza del bando.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

L'istanza prima della consegna all'Ufficio Protocollo **dovrà essere vistata** dall'operatore del Servizio Amministrativo del Settore Servizi Sociali, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

All'istanza dovranno essere **allegati**:

- Attestazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii. in corso di validità (da richiedersi dal 1° gennaio 2020);
- Copia di documento d'identità in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari:
copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 (Requisiti generali/Cittadinanza).
- Eventuali verbali o certificazioni sanitarie;
- Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente. Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

ART.8) GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 10 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune Ozieri all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione delle sole iniziali del nome e cognome, della fascia di priorità assegnata e della parte finale del codice fiscale.

ART. 9) ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando.

ART.10) VERIFICHE

Il Comune procederà con le verifiche di competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 11) RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

ART.12) TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA PRIVACY

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ozieri, nella persona del Sindaco, con sede in Via Vittorio Veneto, n.1 – 07014 Ozieri. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Anna Maria Manca Dirigente del Settore Politiche Sociali.

I trattamenti connessi alla suddetta procedura sono curati solo dal personale del Comune di Ozieri incaricato del trattamento e dal personale delle ditte appaltatrici incaricate e dagli altri Enti pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto.

Nessun dato derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti sono utilizzati al fine di svolgere le attività connesse al procedimento in oggetto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento.

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, devono essere rivolte alla Dott.ssa Anna Maria Manca, Responsabile del Settore Politiche Sociali.

ART.13) PUBBLICITA'

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare gli uffici ai seguenti recapiti telefonici: 079/781261/60/ – 079/781257 ..

ART. 14) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Ozieri 17-12-2019

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali
e di Integrazione Territoriale
Dott.ssa Anna Maria manca

Servizio Amministrativo Settore Politiche Sociali
☎ tel. 079/78.12.61-60 📠 fax 079/78.12.62
E-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it
PEC servizisociali@pec.comune.ozieri.ss.it
Lorenzo Dongu Capo Servizio
Margherita Careddu Istruttore Direttivo